

Copia



Comune di Carpeneto

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**UFFICIO TECNICO
N. 12 DEL 15/03/2024**

OGGETTO:

**Incarico professionale per studio geologico relativo al progetto di variante parziale
al P.R.G. del comune di Carpeneto
CIG: B0BDD77A08**

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con decreto sindacale numero 04 del 23 dicembre 2023 è stata confermata la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carpeneto;

Premesso altresì che:

- il Comune di Carpeneto è dotato di P.R.G.C. Adottato con deliberazione del C.C. n. 24 in data 24.11.2003 e definitivamente approvato dalla Regione Piemonte con DGR 25 luglio 2005, n. 19-558;
- successivamente, sono state apportate modifiche di carattere parziale redatte ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977 ed essenzialmente indirizzate alla messa a punto di dettagli per la migliore attuazione delle previsioni d'ordine generale:
 - la variante parziale ex art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. per individuazione di un'area posta in zona agricola da destinare ad attività di "agricampeggio" collegata a quella dell'imprenditore agricolo, approvata con deliberazione del C.C. n. 45 in data 27.11.2006;
 - la variante parziale ex art. 17, comma 8, lettera f), approvata con deliberazione del C.C. n. 13 in data 31.03.2008 per modificazione parziale del tipo di intervento relativo ad un edificio sito in frazione Madonna della Villa;
 - la variante parziale ex art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., approvata con deliberazione del C.C. n. 16 in data 13.05.2008, avente per oggetto sia la individuazione di nuovi ambiti edificatori, sia l'incremento parziale dell'indice di edificabilità del PECO n. 2 in località S. Giorgio, sia l'inserimento di un vincolo urbanistico a carico di un'area da destinarsi ad oasi naturalistica sottesa a monte dalla strada provinciale "RETORTO-CREMOLINO" in località denominata "COSTA", e a valle dalla strada consorziale "MARDELLORO", previa soppressione di porzione edificabile in seguito ad apposito accordo di utilizzo sottoscritto con la proprietà;
 - la variante parziale ex art. 17, comma 8 lettere a) e c) della L.R. 56/77 e s.m.i. per correzione di errori materiali riscontrati nella stesura delle Norme Tecniche di Attuazione e adeguamenti di limitata entità nella localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, approvata con deliberazione del C.C. n. 24 in data 05.08.2008;
 - la variante parziale ex art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. per riqualificare alcune aree facenti parte della Regione "CADONE" che si sviluppa in prossimità del centro abitato, e consentire possibilità edificatorie previste in ambiti geologicamente classificati III A, approvata con deliberazione del C.C. n. 2 in data 02.02.2009;
 - la variante parziale ex art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. per la rilocalizzazione di alcune aree destinate a servizi e inserimento di norma di dettaglio relativa alle autorimesse nel centro storico, approvata con deliberazione del C.C. n. 19 in data 17.05.2010;
 - la variante parziale ex art. 17, comma 8 lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i. relativo alle aree "B3" n. 18 e 19 per correzione di errore materiale, approvata con deliberazione del C.C. n. 37 in data 29.11.2010;
 - la variante parziale ex art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. per inserimento di due nuove aree di tipo B2, in Regione Costa e Località Gomminello, ampliamento di

un'area di pertinenza di edificio urbano e creazione delle premesse urbanistiche per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare negli ambiti oggetto di variante, approvata con deliberazione del C.C. n. 4 in data 28.05.2013;

- la variante parziale ex art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., approvata con deliberazione del C.C. n. 2 in data 30.03.2015;
- la variante ex art. 16 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con deliberazione del C.C. n. 25 in data 30.10.2017;
- a variante ex art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con deliberazione del C.C. n. 7 in data 29.03.2022;

Atteso che:

- l'Amministrazione comunale nel promuovere il perfezionamento del PRGC vigente ed in particolare lo sviluppo delle attività agrituristiche ritiene opportuno di avvalersi delle disposizioni di cui alla L.R. 56/77 per apportare le seguenti modifiche:
 - ✓ rilocalizzazione area destinata ad agricampeggio;
 - ✓ correzione di errori materiali riscontrati sia nelle Norme di Attuazione che nelle tavole grafiche;
- l'obiettivo è perseguibile attraverso la redazione di una variante parziale al PRGC vigente ex art.17 c. 5 L.R. 56/1977 s.m.i.;
- per la redazione della variante si rende necessaria la propedeutica stesura di uno studio geologico redatto da Dottore Geologo regolarmente abilitato;

Considerato che:

- occorre acquisire il servizio in oggetto perché necessario alla redazione della Variante Parziale al PRGC ex art. 17 c. 5 L.R. 56/1977 s.m.i.; non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del d. lgs 36/2023 poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 62 comma 1 del D. lgs 36/2023 il quale prevede che *“tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere sul strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*.
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli

obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010.

Atteso che:

- è necessario dare avvio alla procedura di acquisizione del servizio denominato "STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AL PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE AL PRGC";
- alla data della presente determinazione la tipologia di servizio richiesto:
 - a. non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto *servizi* comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
 - b. *non* è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta è esente.

Ritenuto pertanto:

- provvedere all'affidamento del servizio attraverso l'acquisizione di specifico preventivo mediante l'utilizzo della Richiesta di Offerta sul portale di e-procurement MEPA pubblicata in data 08.03.2024 con identificativo 4147371 che consente all'interno della piattaforma di negoziare direttamente con uno o più operatori economici ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023;
- contattare tramite la suddetta piattaforma il **Dott. Geologo Andrea Silvio Basso** con studio in Ovada (AL), Lungo Orba Giuseppe Mazzini n.95, P.IVA 01762920062, il quale è

in grado di eseguire il servizio oggetto della presente determinazione, in tempi compatibili con l'esigenza da soddisfare.

Vista l'offerta economica presentata per l'esecuzione del servizio di "STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AL PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE AL PRGC" attraverso la piattaforma MEPA da parte dell'operatore economico sopra indicato che offre un importo pari ad € 800,00 oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 32,00 ed IVA 22% pari ad € 183,04 per un importo complessivo pari ad € 1.015,04.

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs 36/2023, il servizio in oggetto all'operatore economico denominato **Dott. Geologo Andrea Silvio Basso** con studio in Ovada (AL), Lungo Orba Giuseppe Mazzini n.95, P.IVA 01762920062, per l'importo pari a € 800,00 oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 32,00 ed IVA 22% pari ad € 183,04 per un importo complessivo pari ad € 1.015,04.

Considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 il principio di rotazione può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Preso atto che:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità **CIG: B0BDD77A08**.

Di precisare che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso:

Viste le seguenti dichiarazioni fornite dall'appaltatore in sede di gara:

- di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- con la quale, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), l'appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 13/08/2010 n. 136;

Visto il DURC on-line attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico, emesso da Epap – Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale - in data 21/03/2024 prot. 177137/CRCPA con validità centoventi giorni dalla data di emissione.

Visti inoltre:

- il D. Lgs 36/2023;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. Di approvare il preventivo presentato dall'operatore economico denominato **Dott. Geologo Andrea Silvio Basso** con studio in Ovada (AL), Lungo Orba Giuseppe Mazzini n.95, P.IVA 01762920062, per l'importo pari a € 800,00 oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 32,00 ed IVA 22% pari ad € 183,04 per un importo complessivo pari ad € 1.015,04.
2. Di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, il *servizio* in parola all'operatore economico **Dott. Geologo Andrea Silvio Basso** con studio in Ovada (AL), Lungo Orba Giuseppe Mazzini n.95, P.IVA 01762920062, per l'importo pari a € 800,00 oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 32,00 ed IVA 22% pari ad € 183,04 per un importo complessivo pari ad € 1.015,04.
3. Di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. Di individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023 nella figura del Responsabile del Servizio Tecnico, che possiede i requisiti previsti dall'"Allegato I.2 - Attività del RUP" art. 5 (Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture) del Codice dei Contratti;
5. Di precisare che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del *servizio di redazione* "STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AL PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE AL PRGC";
 - il valore economico del *lavoro/fornitura/servizio* è pari € 800,00 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge, come da offerta presentata dall'aggiudicatario;
 - l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023;
 - le clausole ritenute essenziali oltre che nella presente determinazione sono contenute:
 - a) nell'offerta presentata dalla ditta partecipante in risposta al RdO n. 4147371;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio.
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, attribuendo valore contrattuale alla presente determinazione una volta comunicata all'affidatario anche per via telematica;
7. che le fatture dovranno essere intestate al COMUNE DI CARPENETO e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo;

8. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
9. di dichiarare, in riferimento all'adozione, da parte del sottoscritto, del presente provvedimento, l'insussistenza delle situazioni di conflitto d'interesse previste dall'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
10. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n.267/2000;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Carpeneto, lì 15/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Geom. Diego CERMINARA)

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000.

Carpeneto, lì 15/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ROBBIANO Dott. Egidio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale ROBBIANO Dott. Egidio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2024 al 20/04/2024.

Carpeneto, li 05/04/2024

Il Segretario Comunale
F.to: ROBBIANO Dott. Egidio